IL RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE: UN PUNTO DI PARTENZA PER LA SECONDA RETE DI RICERCA di Giovanni Gullà

Il decreto di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pur presentando limiti non trascurabili, potrebbe rappresentare un punto di partenza per l'avvio di un processo più generale il cui punto di forza dovrebbe essere il diretto coinvolgimento della comunità scientifica interna.

PREMESSA

Sin dall'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), Legge n. 168/89, si è cominciato a sentir parlare di riordino degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e, più in generale, di riordino del Sistema Ricerca Pubblica (SRP).

Da molto prima, tuttavia, la comunità scientifica interna degli EPR non ha mancato di evidenziare alla parte Politica le problematiche e le storture funzionali che, di fatto, segmentano il Sistema Ricerca in Italia e di suggerire possibili soluzioni.

Il dibattito è stato ampio anche prima che con la Legge n. 59/97¹ fossero indicate le modalità, i criteri generali ed i riferimenti per procedere a "riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore".

Allo stato, tuttavia, bisogna rilevare che lo sforzo propositivo della comunità scientifica interna degli EPR non ha avuto il riscontro che probabilmente meritava.

Successivamente al marzo 1997, la definizione più circostanziata degli obiettivi del Governo e l'indicazione dei tempi e delle modalità generali di attuazione della delega hanno accelerato il processo di riordino ed in particolare il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il percorso del Governo nel conseguimento di tale obiettivo si è sviluppato in tre tappe principali:

- la presentazione alle Camere, da parte del Ministro URST, della relazione "Linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica", il 31 luglio 1997;

- l'approvazione definitiva del decreto legislativo "Norme per la

¹ la L. 59/97 è la legge delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica", il 30 aprile 1998;

- l'approvazione definitiva del decreto legislativo "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)", il 29 gennaio 1999.

Un'analisi esaustiva che si ponesse come obiettivo quello di evidenziare gli aspetti metodologici del processo che ha portato alla definizione ed all'approvazione dei documenti anzi citati richiederebbe, e probabilmente meriterebbe, uno sforzo che esula dagli obiettivi di questo articolo.

Il processo in menzione è per alcuni aspetti emblematico e rappresentativo di una tendenza, ormai ampiamente diffusa nelle società tecnologicamente avanzate, ad utilizzare le potenzialità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Nel caso specifico i risultati complessivi evidenziano, tuttavia, una scarsa efficacia politica di tali tecnologie in assenza di semplici e chiare regole di utilizzo (tutti sapevano tutto, nessuno ha potuto fare alcunché o quasi).

Il termine riordino, escludendo significati non attinenti al contesto che si sta trattando, è indicativo del "conferimento di un ordine migliore o più funzionale".

Da questo primo punto di vista bisognerà dunque verificare, una volta completato il processo di riordino delineato dal Decreto Legislativo n. 19/99 (decreto di riordino del CNR), se al CNR sarà stato dato un "ordine migliore o più funzionale" rispetto a quello attuale.

Bisogna sottolineare al riguardo che nel decreto sono state apportate alcune importanti modifiche alle finalità del CNR e, quindi, da tale punto di vista il processo avviato è qualche cosa in più di un riordino.

Se prescindiamo da tale questione, per altro non marginale, dovremmo intendere il riordino come un naturale processo di adattamento che avviene con continuità e gradualità nel tempo e che, solo per comodità, si traduce in una sorta di discontinuità dal punto di vista politico ed amministrativo. Una tale considerazione, che appare ragionevole rispetto a quelle che sono le modalità reali di funzionamento del sistema ricerca pubblica, consiglierebbe per le varie componenti del sistema ricerca l'utilizzo di una struttura organizzativa semplice, flessibile e facilmente adattabile nel tempo alle necessità determinate dai progressi che la ricerca stessa determina.

La componente essenziale dell'evoluzione del sistema ricerca è l'elemento umano che, come riconosciuto dalla Costituzione, deve essere garantito nella sua libertà di autonoma espressione della ricerca.

Da tale diritto, che determina una grande responsabilità nei confronti della Società, traggono origine i presupposti per il corretto ed efficace funzionamento del sistema ricerca: l'autogoverno della comunità scientifica, qualsiasi sia la sua sede di espressione; l'autonomia nella scelta delle modalità di svolgimento della ricerca e nella gestione delle risorse destinate al conseguimento degli obiettivi previsti dalla stessa ricerca.

Al diritto di libertà ed autonomia di ricerca devono corrispondere chiare regole di valutazione dei risultati della ricerca. Dalla valutazione, effettuata in piena autonomia ed indipendenza, dovrà dipendere il finanziamento delle stesse ricerche.

Molto sfumata è la considerazione di alcuni di tali principi generali nel decreto di riordino del CNR.

IL DECRETO SUL CERVELLO

A valle di una prima riconfigurazione del Sistema Ricerca, che ha visto l'istituzione del MURST, il Decreto Legislativo n. 204/98 (decreto sul cervello) ha definito le norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

Traspare da tale decreto, che individua le fasi e le modalità con cui si governa il sistema ricerca a livello nazionale, una positiva tendenza all'autogoverno ed all'autonomia.

La programmazione è decisa a livello di Governo che, nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), "determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali". In questo ambito essenziale è il ruolo del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che, in particolare, "approva il Piano Nazionale per la Ricerca (PNR) e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR".

Il meccanismo di programmazione è coerente alla prerogativa della parte politica di scegliere, tenuto conto del quadro più ampio determinato dalle esigenze e dalle aspettative del Paese, quante risorse destinare al sistema ricerca nazionale e come prioritariamente indirizzare tali risorse.

Bisognerà verificare se, nei fatti, la complessità della procedura, per altro in parte determinata dalla oggettiva complessità del sistema ricerca, non sarà ulteriormente appesantita da aspetti gestionali che, almeno dal decreto, non dovrebbero in alcun modo essere trattati in questa fase di indirizzo politico.

Il decreto sul cervello contempla la costituzione del Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR) che assolve per il Governo i "compiti di consulenza e di studio" riguardo la politica e lo stato della ricerca, nazionale ed internazionale e, su richiesta delle altre Amministrazioni dello Stato, esprime pareri su programmi ed attività di ricerca di loro competenza. I nove membri del CEPR, così come tutti gli altri componenti gli organismi previsti sia dal decreto sul cervello sia dal decreto di riordino del CNR, sono stati già nominati dal Presidente del Consiglio.

Le modalità di formazione del CEPR sono coerenti con lo spirito del decreto. Questo Comitato, infatti, è un supporto di alta qualificazione di cui il Governo si dota per operare le sue scelte di programmazione del sistema della ricerca nazionale.

Il decreto sul cervello coinvolge nel processo di programmazione anche la comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca, prevedendo come organi rappresentativi di tale comunità i Consigli Scientifici Nazionali (CSN) ed indicando ancora la costituzione dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST), formata dai consigli scientifici nazionali integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali.

Il decreto lascia indeterminata, anche nei criteri generali, la concreta definizione dei CSN e dell'AST. Tutto viene rinviato all'adozione di regolamenti la cui stesura non vede in alcun modo coinvolta la comunità scientifica nazionale.

I CSN e l'AST hanno gli stessi compiti: formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale; svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca.

Allo stato, ma sicuramente i regolamenti chiariranno meglio il quadro di riferimento, sembrerebbe esserci una duplicazione di funzioni.

În ogni caso mancano ancora indicazioni sia circa la fase di elaborazione del PNR in cui si potranno veicolare le osservazioni dei CSN e dell'AST sia riguardo la valenza di tali osservazioni.

Bisogna dunque rilevare che il ruolo degli organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale è molto sfumato e per alcuni aspetti confuso.

Questo ruolo, che potrebbe risultare utile anche a questo livello di programmazione, dovrebbe trovare una più sostanziale ed efficace definizione con il coinvolgimento della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca, nella stesura dei previsti regolamenti.

Sostanzialmente coerenti con quelle che sono le necessità di indirizzo e valutazione del sistema nazionale della ricerca sono i compiti e le modalità di formazione del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR).

Volendo tentare una valutazione complessiva del decreto sul cervello possiamo dire che le indicazioni positive che in esso emergono sono rese meno incisive dalla definizione poco chiara del ruolo affidato alla comunità scientifica nazionale.

L'EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Nel quadro delineato dal decreto sul cervello, e con i limiti che in tale decreto sono attualmente riscontrabili per quanto attiene il ruolo della comunità scientifica nazionale, si è sviluppato il processo che ha portato al decreto di riordino del CNR.

Nello sviluppo di tale processo ha probabilmente avuto un suo ruolo la storia, ed in particolare quella più recente, del CNR.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è nato in una particolare contingenza storica. Un esame esauriente di quelle che possiamo indicare come le origini e di quella che possiamo considerare come la sua evoluzione nel tempo sono fornite in vari testi.²

Riguardo la riflessione che si vuole stimolare con le brevi considerazioni esposte in questo articolo, pur consci di aver operato una drastica ed in altri contesti non ammissibile semplificazione, possiamo assumere tre fasi nella vita del CNR.

In una prima fase, dalla sua nascita alla fine del secondo conflitto mondiale, il CNR ha svolto le funzioni di aggregazione delle comunità accademiche al fine di promuoverne il prestigio e le potenzialità in campo internazionale.

Nel dopo guerra e sino agli anni '60 ha assunto un ruolo di coordinamento e razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla ripresa del Paese duramente provato dalla II Guerra Mondiale.

Il periodo che va dagli anni '60 sino agli anni '80, sezionabile per alcuni aspetti in due parti la prima di forte crescita di investimenti e la seconda in qualche misura di crisi economica e strutturale, ha visto una profonda modificazione della struttura del CNR che alle sue classiche funzioni di coordinamento e razionalizzazione ha sommato quelle di diretto produttore di ricerca con la creazione di strutture di ricerca proprie.

Tali strutture di ricerca, almeno in una prima fase, sono nate da quella che nel

G.Gullà: Il riordino del CNR

² Fra questi si segnala il volume: "Il Consiglio nazionale delle ricerche. Contributi per la riforma", P. Bisogno, R. Simili, E. Reale, M. De Marchi, M. Rocchi, A.M. Scarda, S. Avveduto, A. Vannucci, B. Potì, E. Cioffi. Franco Angeli Editore, pp. 214, 1997

linguaggio comune viene definita come prima rete di ricerca e cioè dal mondo universitario.

Le strutture di ricerca della seconda rete sono dunque in qualche misura una naturale specializzazione di alcune finalità che generalmente la prima rete, per quelle che sono le sue peculiarità, non è in grado di svolgere in maniera efficace.

Da questo segmento di storia del CNR traggono probabilmente origine alcune forzature che di fatto negano alla comunità scientifica interna al CNR, che sino a poco tempo fa non era neanche ben identificata dal punto di vista formale, il diritto all'autonoma determinazione della ricerca e la responsabilità dell'autogoverno con le specificità proprie della seconda rete di ricerca.

Abbiamo infine l'attuale: dagli anni '80 ai nostri giorni ed al decreto di riordino del CNR. Questo periodo è sicuramente caratterizzato da luci ed ombre: la comunità scientifica interna, anche se in forma ibrida ed estremamente aleatoria (per contratto e non per stato giuridico), vede riconosciuta una sua dignità formale; contro, dopo u n primo inquadramento, non è stata avviata una reale dinamica concorsuale; si intravedono sprazzi di autonomia; permane una quasi totale assenza di autogoverno. La sensazione è che si voglia mantenere la comunità scientifica del CNR in un ruolo subalterno.

Nell'arco di tempo che si sta esaminando si collocano: la nascita del MURST, l'emanazione del decreto sul cervello e si innesta, infine, il decreto di riordino del CNR.

IL DECRETO DI RIORDINO DEL CNR

Il decreto di riordino del CNR deve essere assunto come un punto di partenza. Sicuramente sono contenuti nel decreto alcuni indirizzi positivi che, se opportunamente tradotti in strumenti operativi, possono dare l'avvio ad un percorso proficuo sia per il CNR sia per il sistema ricerca.

Non bisogna sottovalutare, tuttavia, la presenza, in particolare nelle norme transitorie, di alcuni elementi che possono determinare la cristallizzazione del processo di riordino.

Occorre dunque far decollare la realizzazione di un progetto che, per la

sua complessità, difficilmente può essere reso esecutivo a tavolino e necessita invece dell'adozione di quello che viene definito metodo osservazionale e cioè una logica ed un percorso che permettano di riaggiustare dinamicamente il progetto nel corso della sua realizzazione.

Questo approccio è particolarmente adatto per un sistema in continua evoluzione, quale è quello della ricerca, e che ha quindi la necessità di riaggiustare con continuità i suoi meccanismi e le sue procedure operative. Pertanto è necessario riassorbire gli elementi di rigidità organizzativa del sistema e fissarne con determinazione i cardini (definendo per esempio lo stato giuridico dei ricercatori del CNR).

Il decreto di riordino del CNR poteva essere migliore: poteva e forse doveva già in questa fase dare maggiore risalto ai suggerimenti ed alle sollecitazioni che da varie aree della comunità scientifica interna sono pervenute.

Sicuramente non è stato positivo il ruolo di alcune importanti componenti sociali che, per incomprensibili motivi, hanno giocato un ruolo di freno, quando non addirittura di arresto, su questioni, quali il riconoscimento di elementi di stato giuridico alla comunità scientifica interna, che in alcune fasi sembravano essere ormai acquisite.

Prendendo come riferimento l'iter del decreto di riordino del CNR è necessario interrogarsi sul ruolo che la comunità scientifica del CNR è riuscita ad assumere, sul peso che è riuscita ad esprimere e sulle sue reali capacità di autogoverno.

Anche prescindendo dalla risposta a questo interrogativo, che esula dagli obiettivi di questo articolo, bisogna attivarsi per far fruttare, sia nella stesura dei regolamenti sia nell'ambito della proroga della delega data al Governo, quanto di positivo è contenuto nel decreto di riordino del CNR e, più in generale, tracciare una prospettiva di progressiva evoluzione del quadro delineato nel decreto.

Le possibilità di successo dipenderanno in maniera sostanziale dalla capacità di confronto che la comunità scientifica interna saprà e vorrà mettere in campo.

Allo stato attuale, quali sono gli elementi positivi, quali gli aspetti che potrebbero essere modulati nei regolamenti e, infine, per quali bisogna puntare sulla proroga della delega al Governo?

Il ruolo istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche con "competenza scientifica generale ed istituti scientifici distribuiti sul territorio" che "svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del paese" è affermato con forza nell'articolo 1 del decreto di riordino del CNR. Analogamente sono ben definite le attività e le finalità del CNR inserendo esplicitamente la possibilità di operare autonomamente nel campo della formazione superiore non universitaria.

La definizione degli strumenti, trattata nell'articolo 3, è rinviata in buona parte ai regolamenti e rappresenta sicuramente una parte poco definita del decreto. Il decreto stabilisce dei vincoli, ma nel complesso delinea degli spazi di flessibilità che, tuttavia, se non opportunamente configurati potrebbero determinare un notevole stravolgimento dei compiti istituzionali. Sicuramente nella stesura dei regolamenti dovrà essere posta particolare attenzione nell'esplicitare quanto previsto dall'articolo 3.

Gli organi del CNR, come definiti nel decreto per la fase ordinaria, si possono considerare, con le precisazioni che si andranno ad esporre, un elemento positivo.

La procedura di scelta e di nomina del presidente del CNR non vede in alcun modo il coinvolgimento della comunità scientifica interna. Una tale impostazione, che sicuramente non gratifica la comunità scientifica stessa, risente dell'indicazione più generale data dal decreto sul cervello che dà un'eccessiva connotazione politica ad una carica che dovrebbe assumere, invece, una prioritaria connotazione scientifica.

Il Consiglio Direttivo (CD), tenuto conto dei compiti cui è chiamato, vede nella sua composizione un bilanciamento sostanzialmente corretto tra la componente designata dal Ministro URST, 4 membri, e la componente designata, anche se indirettamente ed in maniera non esclusiva, dalla comunità scientifica nazionale, 4 membri.

Anche nella procedura di formazione del CD si doveva opportunamente rimarcare in maniera più chiara ed incisiva la connotazione di rappresentatività della comunità scientifica.

Forse si poteva conseguire ciò prevedendo semplicemente: che i 4 membri designati dal Ministro URST fossero personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica e di comprovata esperienza professionale di gestione della ricerca scientifica e tecnologica; che gli altri 4 membri fossero designati dai Consigli Scientifici Nazionali riuniti in assemblea plenaria, al di fuori del loro ambito, fra personalità di alta qualificazione scientifica.

Per il Comitato di Consulenza Scientifica (CCS) sarebbe stato opportuno prevedere come usuale l'attività consultiva ed istruttoria che nel decreto è indicata come esplicabile solo su richiesta del Consiglio Direttivo.

La composizione del CCS a regime può ritenersi coerente a principi di autogoverno ed integrazione della comunità scientifica nazionale. Non si comprende, pertanto, perché nel decreto vengano esplicitate indicazioni circa le modalità di elezione dei 20 membri che rischiano di determinare un organo non adeguatamente omogeneo dal punto di vista della rappresentatività.

Nella parte regolamentare, tenuto conto di quanto stabilito nel decreto e della diversa provenienza elettiva dei componenti il CCS, si potranno definire delle modalità di elezione che consentano anche ai 10 membri interni al CNR di rappresentare le aree scientifiche che si andranno a definire.

Un aspetto importante del decreto di riordino è rappresentato dal fatto che il Direttore Generale è nominato dal Presidente e, si desume, è individuato dallo stesso Presidente, ma "su conforme parere del Consiglio Direttivo".

Questa impostazione, tenuto conto dei compiti del Direttore Generale che "sovrintende alla gestione ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", sembra voler dare un'impronta collegiale al governo del CNR.

Nell'articolo 5 è indicata la procedura generale, che di fatto rinvia alla indicazioni che saranno fornite dal CIVR di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs 204/98, per la definizione di un comitato di valutazione per il CNR "incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Ente e dei suoi singoli istituti". Sicuramente la valutazione costituisce un aspetto di estremo rilievo per l'attività scientifica che deve disporre di prerogative, ma deve ovviamente

rispondere in termini di efficacia dei risultati.

Sarebbe opportuno al riguardo cominciare a far emergere nella discussione in atto, e prima che vengano definiti criteri avulsi da quelle che sono le reali condizioni operative e da quelle che sono le peculiarità delle diverse aree scientifiche, idonei criteri di riferimento affinché una corretta valutazione non si trasformi in uno strumento di pressione e di affossamento per determinate aree scientifiche. Tali criteri sono per altro semplici e forse banali: correlare la valutazione alle risorse ed in particolare alle risorse adeguatamente rapportate al tipo di attività di ricerca da valutare; considerare i risultati sulla base della loro efficacia e delle loro ricadute e tenendo conto anche in questo caso del tipo di

Sicuramente l'articolo 6 rappresenta un significativo passo avanti nella direzione di una corretta pianificazione delle risorse dell'Ente che, in base a quanto disposto da tale articolo, si dovrà muovere su una prospettiva triennale, aggiornabile annualmente, tesa a stabilire gli indirizzi generali, determinare gli obiettivi, le priorità e le risorse. Il tutto in coerenza con il programma nazionale per la ricerca previsto dal D.lgs. 204/98 e con i programmi di ricerca dell'UE.

Particolare rilievo è opportunamente ed esplicitamente dato alla "programmazione triennale del fabbisogno di personale", al fatto che tale programmazione debba prevedere "l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche" ed ancora che deve dare conto "della cadenza temporale delle relative procedure selettive".

Questa connotazione positiva del decreto dovrà essere sostanziata nei regolamenti con l'adozione di procedure concorsuali che, sebbene siano per alcuni aspetti già eccessivamente vincolate dal decreto, dovranno essere coerenti ai criteri adottati dalla comunità scientifica nazionale.

Bisogna ancora rilevare al riguardo che la condizione di disagio e di precarietà, determinata dalla sostanziale assenza di concorsi con numero di posti adeguato alle necessità del CNR ed alla naturale crescita professionale dei suoi ricercatori e tecnologi, ha raggiunto livelli insostenibili e rischia di vanificare gli effetti positivi anzi delineati.

La soluzione del problema deve essere dunque necessariamente perseguita nel transitorio. Tenuto conto dell'attuale sotto dimensionamento del CNR e delle risorse che possono essere effettivamente mobilitate, il problema può essere risolto semplicemente bandendo un numero di posti realmente correlato a quelle che sono le attuali necessità di sopravvivenza del CNR, sia come nuove assunzioni sia come passaggi di livello. I concorsi debbono essere ovviamente coerenti caratteristiche dello status di ricercatore e tecnologo, ma è ovvio che vanno individuati, in maniera assolutamente trasparente, meccanismi che consentano una corretta valutazione delle attività svolte nell'ambito del CNR. Alla più che dovuta garanzia di pari opportunità tra concorrenti interni ed esterni bisogna associare la garanzia, dovuta in primo luogo alla collettività che ha investito risorse, che non vada persa una continuità culturale che in alcuni settori è ormai consolidata ed in molti altri è ormai ad uno stadio di notevole maturità scientifica.

Strettamente collegata alla questione concorsi è la definizione delle aree scientifiche e dei settori tecnologici nel cui ambito dovrà essere rispettivamente collocato il personale ricercatore e tecnologo.

La questione è estremamente delicata perché coinvolge il passato ed il presente scientifico, ma deve rappresentare anche un momento di prospettiva per il breve e medio termine. Ne consegue l'inderogabile necessità di coinvolgere nel modo più ampio e capillare tutta la comunità scientifica interna.

Il decreto tratta quindi i regolamenti indicando le modalità di adozione degli stessi. Ai regolamenti è demandata: la costituzione di organi collegiali degli istituti operanti in attuazione del successivo articolo 8 dello stesso decreto di riordino del CNR; la disciplina dell'incarico di direzione degli istituti. Al riguardo viene demandata ai regolamenti la previsione, per l'attribuzione della direzione degli istituti, di procedure di valutazione comparativa dei candidati. C'è una possibilità estremamente concreta ed importante che è quella di poter prevedere nei regolamenti, fatto salvo quanto già stabilito dal decreto, dei meccanismi che permettano alla comunità scientifica interna agli istituti di formulare, una volta espletata la selezione dei candidati con procedure di valutazione comparativa, un gradimento verso uno dei candidati selezionati. Spetterebbe alla fine al Presidente, di concerto con il CD, la scelta e la nomina dei direttori.

Il meccanismo descritto, o altro analogo, consentirebbe un positivo contributo della comunità scientifica interna nella scelta dei direttori ed una sua doverosa, e forse opportuna, responsabilizzazione.

Sempre nei regolamenti sarà disciplinata la riorganizzazione del CNR.

In termini generali le linee guida esplicitate nel decreto per portare a compimento l'operazione possono essere tutte condivisibili. Risulta importante il fatto che sia esplicitato il concetto che "la capacità di autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni disciplinari".

L'operazione è particolarmente delicata e complessa e perché abbia esiti positivi dovrà vedere il concreto coinvolgimento della comunità scientifica interna.

Sicuramente una delle note più dolenti di tutto il decreto è rappresentata dal fatto che non sono individuati in via definitiva i livelli del personale ricercatore e tecnologo o meglio, ed in ciò inficiando nella sostanza la mobilità con le università (articolo 12 del decreto di riordino del CNR), non è definito un concreto e

definitivo collegamento fra i vari mondi della ricerca. La soluzione era semplice, ed è forse ancora perseguibile nell'ambito della proroga della delega che il Governo ha avuto, dire che i livelli dei ricercatori e tecnologi del CNR si articolano in analogia con quelli del personale docente dell'università.

Le norme transitorie e finali meriterebbero un'analisi attenta, ma, visto il contesto temporale, poco utile.

Alcune scelte operate per le norme transitorie sono sintomatiche di qualche cosa che non si vuole forse dire in maniera esplicita alla comunità scientifica del CNR. Appare per esempio molto singolare che un organo di rilevo anche nella fase transitoria, non fosse altro che per il prestigio stesso dei ricercatori e tecnologi del CNR, quale è il CCS è stato eletto per la parte CNR dai direttori degli istituti e centri che, senza ovviamente voler nulla togliere al loro prestigio personale, non sono allo stato espressione della comunità scientifica interna.

Queste ultime considerazioni rafforzano la convinzione che la comunità scientifica interna deve saper pretendere con maggiore convinzione il ruolo che le compete.

GIOVANNI GULLÀ

E' nato a Cortale (CZ) il 7 gennaio 1957. E' laureato in ingegneria geotecnica ed è ricercatore presso il CNR. Le sue ricerche sono mirate alla tipizzazione geotecnica delle instabilità di pendio. Lavora presso il CNR-IRPI di Cosenza ed ha pubblicato oltre 50 lavori scientifici.

Contatti

CNR-IRPI Via.G. Verdi 248 87030 Roges di Rende (CS) - Italy Tel. 0984-835358 Fax 0984-835319 E-mail gulla@irpi.cs.cnr.it.